

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DATA 16/06/2016

154 – 15399 / 2016

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - ATTIVITA' 5.5. ALLEGATO VIII PARTE SECONDA D.Lgs. 152/06 E S.M.I. - ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI NON CONTEMPLATI AL PUNTO 5.4 PRIMA DI UNA DELLE ATTIVITÀ ELENcate AI PUNTI 5.1, 5.2, 5.4 E 5.6 CON UNA CAPACITÀ TOTALE SUPERIORE A 50 MG.

SOCIETA': FERMET SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA GOITO, 5

10042 NICHELINO

P. IVA: 04998270013

POS. N. 007433

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- con D.D. n. 12 – 2827/2011 del 28/01/2011 e s.m.i., veniva rinnovata alla società FERMET srl, l'autorizzazione alla gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per la sede operativa di via Goito, 5 a Nichelino, per una capacità massima di deposito di pericolosi pari a 385 t;
- in data 02/07/2014 la società formalizzava istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione suddetta finalizzata all'ampliamento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti costituiti da oli ed emulsioni oleose;
- per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, l'attività svolta nell'impianto è diventata fattispecie da Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riconducibile alla tipologia 5.5. *accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al p.to 5.4 prima di una delle attività elencate ai p.ti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*, pertanto, in data 8/09/2014, prot. CMT n. 140875 del 9/09/2014, la società presentava istanza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'ottenimento dell'AIA;
- in data 21/10/2014, prot. n. 165948/LB7/ML, veniva data comunicazione di avvio del procedimento;
- in data 4/12/2014 si svolgeva la Conferenza dei Servizi, nella quale, tra l'altro, veniva verificato lo stato di applicazione delle BAT (Best Available Techniques) all'impianto in esame;
- sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi venivano richieste all'azienda alcune

integrazioni alla documentazione presentata, come risultanti dal Verbale della Conferenza, trasmesso in data 15/12/2014; in particolare si evidenziava la necessità di un maggior approfondimento del confronto con le BAT;

- in data 12/01/2015, con nota prot. CMTTo n. 2933 del 14/01/2015, la Società trasmetteva la documentazione integrativa;
- successivamente, in data 15/01/2015, la società forniva evidenza di aver provveduto ad integrare gli oneri istruttori, la cui quantificazione iniziale non era risultata corretta;
- con nota del 28/01/2015, la società richiedeva di procedere a valutare, per quanto ammissibile, quantomeno la parte non riguardante il deposito degli oli in quanto legata al mantenimento dell'autorizzazione al trasporto;
- accogliendo le esigenze della ditta, con DD n. 15 – 4503/2015 del 13/02/2015 veniva rilasciata modifica alla D.D. n. 12 – 2827/2011 del 28/01/2011, non comprensiva dell'ampliamento degli stoccaggi dei rifiuti costituiti da oli ed emulsioni oleose, in quanto intenzione di includere tale modifica nel provvedimento di AIA, la cui approvazione era in itinere;
- con nota prot. n. 83772/2015 dell'8/06/2015, risultando le integrazioni ancora non esaustive, si procedeva a rimarcare le carenze già evidenziate in merito ad un confronto puntuale con le BAT applicabili al caso in specie, nonché la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti riguardanti il deposito delle materie prime presso il sito in esame;
- in data 12/06/2015, prot. CMT n. 86739 del 15/06/2015, la società inviava una relazione di confronto con le BAT, ancora non rispondenti alle richieste;
- stante le difficoltà a chiudere la fase istruttoria relativa al rilascio dell'AIA, e considerato l'approssimarsi della scadenza per il rilascio della stessa, come fissata dal D.Lgs. 46/2014 alla data del 7/7/2015, con note prott. CMTTo nn. 94003 e 94007 del 29/06/2015, ai fini di non interrompere l'esercizio, la società richiedeva una *modifica temporanea* della capacità massima di deposito dei rifiuti pericolosi, rimanendo sotto le 50 t, limite superato il quale si rientra nell'applicazione della citata norma;
- tale modifica veniva licenziata con D.D. n. 115 – 19538/2015 del 03/07/2015;
- nelle date 27/07/2015, con successivi invii, prott. CMTTo n. 108319 e n. 108378 e 30/07/2015, prot. n. 110505, venivano trasmesse le integrazioni per l'istanza AIA comprensive della variante relativa allo stoccaggio oli;
- in data 1/3/2016, veniva condotto da funzionari della Città Metropolitana sopralluogo istruttorio presso l'impianto, durante il quale emergeva la necessità di conseguire ulteriori precisazioni, pervenute successivamente in data 21/03/2016, prot. C.M.To. n. 36033;
- visionata la documentazione prodotta, si valutava opportuno un confronto con la società, avvenuto presso gli uffici della scrivente Amministrazione in data 15/04/2016, ai fini di chiarire quali fossero ancora le carenze da puntualizzare e la relativa documentazione da

fornire. A seguito dell'incontro, pervenivano integrazioni in data 4/05/2016 prot. C.M.To n. 55283, successivamente annullate e sostituite dalle integrazioni pervenute in data 09/05/2016, prot. C.M.To n. 57229, in particolare in relazione alle attività di miscelazione a seguito dell'ampliamento del deposito oli, ritenute complete ed esaustive.

Premesso inoltre che:

- il D.Lgs. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", entrato in vigore in data 11/4/2014, individua tra l'altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 ter lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell'installazione, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 sexies comma 9 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;
- con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di aver provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014, con apposito Decreto n. 272 del 13/11/2014;
- con D.G.R. n. 44-3272 del 09/05/2016 la Regione Piemonte ha approvato il Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-decies commi 11-bis e 11 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Considerato che:

- dall'esame della documentazione agli atti è emerso che:
 - il progetto è già stato sottoposto alla fase preliminare di verifica di VIA prevista dalla L.R. 40/98 e s.m.i., da cui è stato escluso con D.D. n. 8 – 315089/2005 del 16/06/2005;
 - la società è in possesso di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la messa in riserva e il deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rilasciata con D.D. n. 12 – 2827/2011 del 28/01/2011, successivamente modificata dalle determinazioni n. 206 – 32180/2012 del 6/01/2012, n. 64 – 23570/2013 del 3/06/2013, n. 15 – 4503/2015 del 13/02/2015 e n. 115 – 19538/2015 del 3/07/2015;
 - il progetto presentato per il rilascio dell'AIA prevede l'ampliamento degli stoccaggi per i rifiuti costituiti da oli ed emulsioni oleose, già oggetto di istanza di modifica sostanziale ma non inclusi nella D.D. n. 15 – 4503/2015 del 13/02/2015, come meglio dettagliato in premessa;
 - per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche, è già stato approvato in data 31/03/2010, prot. n. 18629 dalla SMA Torino il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche previsto dal Regolamento regionale 1/R del 20/20/2006;

- per quanto concerne gli scarichi idrici, dall'attività si originano scarichi di acque reflue industriali derivanti dal lavaggio della carrozzeria esterna degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte III che sono stati ricompresi nell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 15 – 4503/2015 del 13/02/2015 sopra menzionata. L'acqua di lavaggio viene captata e convogliata alla rete di raccolta delle acque raggiungendo la vasca di accumulo dell'impianto di trattamento. Una volta giunta alla vasca di accumulo, l'acqua di lavaggio è immediatamente avviata al trattamento, in modo che non vi sia il rischio che, in caso di evento meteorico improvviso, l'impianto di trattamento non sia in grado di trattare l'intero volume delle acque di prima pioggia;
- per quel che riguarda il Certificato di Prevenzione Incendi, lo stesso è stato rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF in data 03/05/2011;
- la Società ha conseguito la certificazione relativa del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 per il sito in oggetto, con scadenza 15/09/2018, rilasciato da Kiwa;
- nel corso dell'istruttoria sono stati presi a riferimento i BREF (Bat REference Documents) che, a livello europeo, costituiscono, per ciascun settore industriale, i documenti di riferimento per la determinazione delle migliori tecniche disponibili. Tra questi sono stati presi in esame: *"Waste treatments industries"*, *"Emissions from storage"*, *"Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti"*;
- in particolare è stato considerato lo stato di applicazione delle BAT relative a ciascuna matrice ambientale:
 - per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività di **gestione rifiuti**:
 - essa avviene prevalentemente all'interno del capannone; su piazzale sono presente alcuni stoccaggi in cassoni scarrabili dotati di copertura;
 - l'attività della Società consiste prevalentemente nello stoccaggio dei rifiuti (R13 e D15), con attività di cernita e miscelazione (R12), disassemblaggio dei RAEE e recupero rifiuti ferrosi e di alluminio (R4), in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011;
 - l'attività di disassemblaggio dei RAEE è limitata al raggruppamento dei grandi bianchi, in particolare alle lavatrici, dalle quali vengono estratti i condensatori e i contrappesi in cemento;
 - l'impianto, come da progetto, è sostanzialmente conforme ai requisiti individuati dalle BAT, pertanto non sono necessari adeguamenti impiantistici;
 - è intenzione della società procedere con l'ampliamento dell'area di stoccaggio degli oli esausti, il cui progetto è già stato trasmesso all'ufficio scrivente con la documentazione per il rilascio del presente provvedimento. Tale ampliamento prevede il rifacimento delle vasche di contenimento, conformemente ai volumi previsti in stoccaggio, e l'installazione di due nuovi serbatoi denominati N1 e N2 da 30 m³ ciascuno;
 - la società ha inoltre manifestato l'interesse a gestire anche rifiuti di provenienza domestica conferiti da soggetti privati;

- per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera**:
 - l'attività di gestione rifiuti non comporta emissioni in atmosfera, se non gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio oli esausti in ambiente di lavoro, previo passaggio attraverso cartuccia a carboni attivi;
- in merito alla gestione degli **scarichi ed al risparmio idrico**:
 - dall'attività svolta derivano scarichi industriali (lavaggio automezzi) per cui è già stata conseguita autorizzazione rilasciata da SMAT e successivamente, in sede di rinnovo, ricompresa nella D.D. n. 15 – 4503/2015 del 13/02/2015;
- per quanto riguarda i **consumi energetici**:
 - non sono emerse particolari criticità in merito;
- per quanto riguarda la matrice **rumore**:
 - dalla relazione previsionale di impatto acustico presentata in fase di verifica di VIA, non sono emerse criticità in merito;
- per quanto riguarda la normativa relativa **al rischio di incidenti rilevanti**:
 - secondo quanto dichiarato dal gestore, le sostanze pericolose potenzialmente stoccabili all'interno dello stabilimento risultano sotto soglia rispetto all'ambito di applicabilità del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare sostituirà l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R4, R12, R13 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico previste all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi della vigente normativa, risulta necessario adeguare le garanzie finanziarie già prestate, a copertura dell'attività svolta, per il periodo di tempo cui si riferisce il presente provvedimento nonché ai quantitativi di rifiuti in deposito.

Considerato inoltre che

- il D.Lgs. 46/2014 prevede l'obbligo di redazione di una relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del medesimo decreto, qualora presso l'installazione vengano utilizzate sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione. Con D.M. 272 del 13/11/2014, il Ministero ha individuato le modalità per la valutazione della presenza o meno di sostanze pericolose secondo un'apposita procedura di screening, riportata nel decreto medesimo;
- la valutazione prevista dal D.M. 272 del 13/11/2014 è stata richiesta con nota del 26/03/2015 prot. n. 45997, a cui la società ha dato riscontro nelle integrazioni pervenute in data 05/05/2015, prot. n. 66956. Nonostante la presenza di un serbatoio interrato per lo stoccaggio

del gasolio da autotrazione, della capacità di 10.000 l a camera singola, la società ha ritenuto di non essere soggetta ad obbligo di presentazione della relazione di riferimento. Tuttavia, in successivi incontri, è stato richiesto alla società di approfondire tale aspetto, valutando di sostituire il serbatoio con uno a doppia camera, o, in alternativa, provvedendo alla realizzazione di piezometri di monitoraggio al fine di verificare l'eventuale fuoriuscita di carburante. Con le ultime integrazioni pervenute il 09/05/2016, la società ha rettificato quanto precedentemente dichiarato, affermando di aver sostituito il serbatoio interrato in data 20/03/2006, installandone uno a doppia camera;

- per i rifiuti di provenienza domestica conferiti da soggetti privati, è opportuno fissare dei quantitativi pro capite, da quantificarsi rispetto alla possibilità di reperire la tipologia descritta, nonché modalità di deposito in modo da rendere facilmente identificabile tale fattispecie. Per quanto riguarda invece i rottami e i cavi, è altresì opportuno dare dei riferimenti circa la forma fisica riconducibile ad un'attività artigianale o industriale. In tale ottica non si ritiene opportuno ricomprendere *gli oli e grassi commestibili* in quanto non costituiscono una tipologia per cui il *privato* possa avere interesse ad un conferimento al di fuori dal circuito pubblico di raccolta del rifiuto urbano.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Nichelino prescrizioni a carattere igienico sanitario ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934;
- dal punto di vista gestionale, per il sito in oggetto la Società risulta aver conseguito la certificazione relativa del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 ed è altresì in possesso della Certificazione di cui al Regolamento (EU) n. 333/2011 del 10/12/2015 di validità triennale;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, così come fissati in 150 gg, dall'art. 29-quater, comma 10, del D.Lvo 152/06, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Ritenuto pertanto:

- di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società FERMET S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di via Goito 5 nel Comune di Nichelino; la stessa sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R4, R12, R13 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto e l'autorizzazione allo scarico in fognatura già rilasciata;
- necessario precisare, per gli oli ed emulsioni oleose, lo stoccaggio attuale e, nonché quello previsto a seguito dell'ampliamento, secondo quanto descritto in premessa;

- di definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire che entro 60 giorni dalla data di conoscenza del presente atto vengano adeguate al presente provvedimento le garanzie finanziarie tenendo conto dei quantitativi di rifiuti autorizzati, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.. L'efficacia del presente atto è subordinata all'avvenuta accettazione delle suddette garanzie da parte della Città Metropolitana di Torino.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 188/2008;
- il D.Lgs. 49/2014;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.M. 392/96 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e

smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

DETERMINA:

- 1) **di rilasciare ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** alla Società FERMET srl con sede legale e operativa in Nichelino, via Goito 5, **l’Autorizzazione Integrata Ambientale**, conformemente a quanto emerso dal verbale di conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi del 4/12/2014 e come previsto dal comma 9 dell’art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i.. La stessa sostituisce:
 - l’autorizzazione all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R4, R12, R13 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell’art. 208 del medesimo decreto;
 - l’autorizzazione allo scarico in fognatura già rilasciata da Smat e ricompresa nella D.D. n. 15-4503 / 2015 del 13/02/2015;
 - l’autorizzazione all’emissione degli sfiati dei serbatoi degli oli ed emulsioni oleose esausti, che avviene all’interno del capannone, previo trattamento mediante cartucce a carboni attivi, periodicamente sostituite;
- 2) in relazione allo stoccaggio dei rifiuti costituiti da oli ed emulsioni oleose, autorizzare nel presente atto lo stoccaggio attuale e quello futuro previsto a seguito di ampliamento, secondo i quantitativi riportati alla Sezione 2 dell’Allegato al presente provvedimento;
- 3) di subordinare l’esercizio conseguente all’ampliamento dello stoccaggio dei rifiuti costituiti da oli ed emulsioni oleose:
 - alla trasmissione, con almeno 15 giorni di preavviso, allo scrivente Servizio, e per conoscenza all’ARPA e al Comune di Nichelino, **di apposita comunicazione della data di inizio lavori per la posa dei due nuovi serbatoi N1 e N2 da 30 m³ ciascuno e opere accessorie, con allegato cronoprogramma di dettaglio e le specifiche tecnico/costruttive degli stessi , avendo particolare riguardo nel dotare gli sfiati di cartucce a carboni attivi. Deve inoltre essere data evidenza di aver provveduto ad adeguare la propria posizione rispetto alla Certificazione di prevenzione incendi;**
 - all’invio, una volta completata la posa dei serbatoi, **di una dichiarazione a firma di professionista abilitato** che attesti che la modifica è stata realizzata in conformità al progetto approvato (progetto pervenuto alla scrivente in data 27/07/2015, prot. CMT0 n. 108378);
 - all’adeguamento e successiva accettazione da parte del Servizio scrivente, delle garanzie finanziarie, rispetto all’incremento che l’introduzione di nuovi serbatoi comporta in relazione alla capacità massima di stoccaggio.

La realizzazione delle modifiche di cui sopra resta comunque subordinata all'ottenimento dei titoli edilizi necessari per l'esecuzione delle opere, rilasciati dal Comune di Nichelino, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. e alla conformità rispetto alla vigente normativa prevenzione incendi;

- 4) di autorizzare la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, in deroga a quanto previsto all'art. 187 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esclusivamente secondo quanto riportato nella tabella "Miscelazioni" di cui alla Sezione 2 dell'Allegato, e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 187 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) di stabilire che **entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto** dovranno essere adeguate al presente provvedimento le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. già prestate alla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale. Nel caso in cui non venissero adeguate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente di provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
- 6) di definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 1; il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;
- 8) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente (Report Ambientale), come specificati alla Sezione 5 dell'Allegato. In particolare, tale relazione deve:
 - contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - comprendere un file .xls (o altro database compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati;
- 9) di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
- 10) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

11) di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 44 – 3272 del 9/05/2016.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile. Costituisce parte integrante del presente provvedimento l'Allegato composto dalle diverse Sezioni.

Torino, 16/06/2016

SA/RD

per Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini
il Direttore dell'Area
dott.ssa Paola Molina

ALLEGATO

Sezione 1 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO.....	12
Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI.....	13
Oli ed emulsioni oleose – situazione attuale	20
Oli ed emulsioni oleose – situazione a seguito di ampliamento (<i>nuovi serbatoi N1 e N2</i>).....	21
Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI.....	25
Prescrizioni specifiche per le attività di miscelazione	30
Sezione 4 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE.....	32
Impianto di depurazione e scarico in fognatura	32
Sezione 5 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO.....	38
5.1 Situazioni di emergenza	38
5.2 Modifiche dell’impianto o variazione del gestore	38
5.3 Cessazione definitiva dell’attività	38
Sezione 6 - LAY OUT DELL’IMPIANTO.....	39
SITUAZIONE ATTUALE	39
SITUAZIONE FUTURA – Ampliamento deposito oli	40
Sezione 7 - PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI.....	41
7.1 Rifiuti	41
7.2 Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito	41
7.3 Qualità delle acque a valle del trattamento.	41
7.4 Aria	41
7.5 Energia	42
7.6 Controlli programmati di cui all’art. 29 decies comma 3.	42

Sezione 1 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’attività svolta consiste nelle operazioni di recupero R4, R12 e R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le capacità massime di stoccaggio riportate alla Sezione 2 del presente allegato.

Rifiuti pericolosi

Per gli oli ed emulsioni oleose esausti, è prevista attività di miscelazione all’interno dei serbatoi denominati O, N1 e N2, autorizzata secondo le modalità e in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Sezione 3 del presente allegato.

Rifiuti costituiti da RAEE

Viene effettuato il disassemblaggio manuale con asportazione dei condensatori e asportazione del contrappeso in cemento esclusivamente per il raggruppamento *grandi bianchi*, nello specifico *lavatrici*.

Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	ATTIVITA'
030101	scarti di corteccia e sughero	65	C2	Cassone scarrabile	R13
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				
030199	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli				
150103	Imballaggi in legno				
150106	Imballaggi misti				
170201	legno				
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206				
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137				
200301	rifiuti urbani non differenziati limitatamente a rifiuti di legno da raccolta differenziata				
061302*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	94	A	Imballi originali del produttore	D15
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			Imballi originali del produttore	
080121*	residui di vernici o di sverniciatori			Imballi originali del produttore	
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose			Imballi originali del produttore	
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio			Imballi originali del produttore	
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua			5 cisternette metalliche da 1 mc (max 5t)	
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose			Imballi originali del produttore	

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	ATTIVITA'
140603*	Altri solventi e miscele di solventi			Cisternetta da 1 mc/fusto da 0.2 mc	
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati			Imballi originali del produttore	
160113*	Liquido per freni			Imballi originali del produttore	
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose			Cisternette in PE con lato sup aperto da 1 mc	
110108*	Fanghi di fosfatazione			5 cisternette metalliche da 1 mc	
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125			Imballi originali del produttore	
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611			5 cisternette metalliche da 1 mc (max 5 t)	
110107	Basi di decappaggio			5 cisternette metalliche da 1 mc	
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11			Imballi originali del produttore	
080318	Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			Cassone da 1 mc	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	Imballi originali del produttore	D15		
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	Imballi originali del produttore			
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	Imballi originali del produttore			
110501	zinco solido	671		Cumulo	R13

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	ATTIVITA'	
110599	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato		rottami		R13 R4 ⁽¹⁾	
200140 ⁽²⁾	Metallo non ferroso di provenienza domestica e da RD				R13	
191203	Metalli non ferrosi					
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi					
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi					
150104	imballaggi metallici					
170401	rame, bronzo, ottone					
170402	Alluminio					R13 R4 ⁽¹⁾
170403	Piombo					R13
170404	Zinco					
170406	Stagno					
170407	Metalli misti					
100899	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato				R13 R4 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾R4 – produzione EOW conforme ai criteri del Regolamento UE n. 333/2011 (limitatamente ai rottami ferrosi, di acciaio e alluminio)

⁽²⁾ (Rottami ferrosi e non) Quantitativo massimo complessivo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	ATTIVITA'
120199	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti non ferrosi, anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami di lavorazione, provenienza: lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				R13 R4 (1)
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	450	Area rottami	Cumuli	R13 R4 (1)
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi				
100201	scaglie di laminazione				
160117	metalli ferrosi				
150104	imballaggi metallici				
170405	ferro e acciaio				
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17				
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
200140 (2)	Metallo ferroso di provenienza domestica e da RD				
191202	metalli ferrosi				
100299	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato				R13 R4 (1)
120199	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione				R13
160107*	Filtri olio	50		Cassone scarrabile + cisternette	R13
070213	Rifiuti plastici	30	C1	Cassone scarrabile + cassonetti	R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici				
160119	Plastica				
150102	Imballaggi in plastica				
				10 cassonetti metallici da 1 mc	R13

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	ATTIVITA'
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio palladio, iridio o platino;			Cassonetti	
160216	Componenti in plastica varia rimossi da apparecchiature fuori uso			Cassone scarrabile	
160306	Rifiuti organici non contenenti sostanze pericolose				
150101	imballaggi in carta e cartone	20	Area rottami	Cumulo	R13
150105	imballaggi in materiali compositi				
200101	carta e cartone				
150107	imballaggi in vetro	15	B	Cassonetti Cassone scarrabile	R13
170202	vetro				
200102	vetro				
191205	vetro				
160120	vetro				
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	27	B	Cassonetto in PE da 1 mc	R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			Cassonetto in PE da 1 mc	
200136 ⁽³⁾	apparecchiature fuori uso, anche di provenienza domestica			Cassonetto in PE da 1 mc	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	42	B	Cassonetto in PE da 0.6 mc	R13
200135* ⁽³⁾	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi, anche di provenienza domestica			Cassonetto in PE da 0.6 mc	
200121* ⁽³⁾	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio anche di provenienza domestica			3 cassonetti da 1 mc	
150110*	Imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	48	C	Cassone scarrabile da 30 mc + cassonetti in PE da 1 mc	D15
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose compresi i contenitori a pressione vuoti			Cassone scarrabile da 30 mc + cassonetti in PE da 1 mc	

⁽³⁾ i RAEE da privati possono essere ritirati dalla società per un quantitativo massimo di 200 kg (complessivi annui sui 3 CER) dal singolo conferitore

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	ATTIVITA'
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti)...			Cassone scarrabile da 30 mc + cassonetti in PE da 1 mc	
160504*	Gas in contenitori a pressione (compres halon) contenenti sostanze pericolose			3 cassonetti da 1 mc	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	36		Cassone scarrabile da 30 mc + cassonetti in PE da 1 mc	
160103	Pneumatici fuori uso	15		Cumulo	R12 R13
120113	Rifiuti di saldatura			10 cassonetti metalli da 1 mc (max 12 t)	
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120106			10 cassonetti metallici da 1 mc (max 12 t)	
160106	Veicoli fuori uso, non contenuti liquidi ne' altre componenti pericolose	43	D	Cassone scarrabile da 30 mc	R13
160116	serbatoi per gas liquido				
160117	metalli ferrosi				
160118	metalli non ferrosi				
160120	vetro				
160122	componenti non specificati altrimenti limitatamente alle parti di veicoli a motore, rimorchi e simili				
160110*	Componenti esplosivi (es air bag)	2		2 cassonetti da 1 mc cadauno	D15
160103	Pneumatici fuori uso	40	E	Cassone scarrabile da 30 mc	R12 R13
160601*	batterie al piombo	86	F	Cassone scarrabile da 24 mc + 2 cassonetti da 0.6 mc	R13

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	ATTIVITA'
160601*	batterie al piombo da trazione (autobus, locomotori, carrelli elevatori)			Pallets	
200133* ⁽⁴⁾	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie, anche di provenienza domestica			Cassonetto in PE da 0.60 mc	
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata			2 cisternette da 1 mc	
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	1		Cassonetto in PE da 0.60 mc	
160603*	batterie contenenti mercurio			Cassonetto in PE da 0.60 mc	
160601*	batterie al piombo	93		Cassonetto in PE da 0.60 mc	
160602*	Batterie al nichel-cadmio		F1	Cassonetto in PE da 0.60 mc	R13
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)			Cassonetti in PE da 0.60 mc	
160605	altre batterie ed accumulatori	36		Cassonetti in PE da 0.60 mc	
040209	rifiuti tessili da materiali compositi				
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	24	H1	Cassone scarrabile da 30 mc	R13
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate				
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	20	Stoccaggio inerti		R13
170101	cemento				
170102	mattoni				
170103	mattonelle e ceramiche				
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06				
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				
200301	rifiuti urbani non differenziati limitatamente a macerie da demolizione e legno (rif. punti decreto)			Cassone scarrabile	

⁽⁴⁾ (Accumulatori al piombo esausti) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,04 t/a ovvero n. 2 accumulatori. Quantitativo massimo movimentabile annualmente: 125 t

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278

www.cittametropolitana.torino.it

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Capacità massima di stoccaggio (t)	Settore deposito	Modalità di deposito	ATTIVITA'
200201	rifiuti biodegradabili limitatamente ai rifiuti provenienti dalla potatura di piante e alberi e dal taglio dell'erba			2 cassoni scarrabili in metallo da 30 m ³	
160118	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	50	G	Cumuli	R13
160122					
160216					
170411					
200140 ⁽⁵⁾				Cassonetti in PE	

Oli ed emulsioni oleose – situazione attuale

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Settore dep.	Mod.ta' dep	Attività'	Capacità max dep. (mc/t)
Oli contenenti PCB					
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB limitatamente ad oli minerali e sintetici usati	H	Serbatoio OC	R13 D15	1 mc/ 0,9 t (usato alternativamente, no miscelazione)
130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB			D15	
Emulsioni oleose					
130104*	emulsioni clorurate	H	serbatoio E, fusti e cisternette	R12 R13	10 mc/ 9 t
130105*	emulsioni non clorurate				
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni				
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua				
Oli minerali e sintetici					
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni	H	Serbatoio O fusti e cisternette	R12 R13	(Serbatoio: 10 mc Cisternette: 2,2 mc)
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati				

⁽⁵⁾ spezzoni di cavo di rame ricoperto con le seguenti limitazioni:
 Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,05 t/a
 Diametro massimo 0.8 cm

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Settore dep.	Mod.ta' dep	Attività'	Capacità' max dep. (mc/t)
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati				Totale: 12,2 mc/11,1 t
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici				
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili				
130113*	altri oli per circuiti idraulici				
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati				
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati				
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione				
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile				
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione				
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati				
120106*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)				
120110*	Oli sintetici per macchinari				
200125	Oli e grassi commestibili		fusti e cisternette o serbatoio O (non in miscelazione con altri CER)	R13	Cisternette, fusti e/o serbatoio O (non in miscelazione con altri CER): 5 mc/4,6t
Soluzioni acquose di lavaggio					
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio	H	Serbatoio AL	D15	10 mc/9,3 t

Oli ed emulsioni oleose – situazione a seguito di ampliamento (nuovi serbatoi N1 e N2)

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Settore dep.	Mod.ta' dep	Attività'	Capacità' max dep. (mc/t)
Oli contenenti PCB					
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB limitatamente ad oli minerali e sintetici usati	H	Serbatoio OC	R13 D15	1 mc/ 0,9 t

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Settore dep.	Mod.ta' dep	Attività'	Capacità' max dep. (mc/t)
130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB			D15	(usato alternativamente, no miscelazione)
Emulsioni oleose					
130104*	emulsioni clorurate	H	serbatoio O, e/o serbatoio N1 e/o serbatoio N2, fusti e cisternette	R12 R13	Totale: 70 mc/65,3 t(max 3 serbatoi) + 2,2 mc/2 t fusti e/o cisternette
130105*	emulsioni non clorate				
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni				
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua				
Oli minerali e sintetici					
120107*	oli minerali per macchinari non contenenti alogeni	H	serbatoio O, e/o serbatoio N1 e/o serbatoio N2, fusti e cisternette	R12 R13	Totale: 70 mc/65,3 t (max 3 serbatoi) + 2,2 mc/2 t fusti e cisternette
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati				
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati				
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici				
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili				
130113*	altri oli per circuiti idraulici				
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati				
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati				
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione				
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile				
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione				
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati				
120106*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)				
120110*	Oli sintetici per macchinari				

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Settore dep.	Mod.ta' dep	Attività'	Capacità' max dep. (mc/t)
200125	Oli e grassi commestibili		Serbatoio O (non in mix con altri CER) e/o fusti e cisternette	R13	5 mc/4,6 t,
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio	H	Serbatoio E (in alternativa alle emulsioni oleose), serbatoio AL	D15	20 mc/18,6 t

CMax STOCCAGGIO SITUAZIONE ATTUALE

Capacità massima di stoccaggio totale rifiuti non pericolosi (t)	1567
Capacità massima di stoccaggio rifiuti pericolosi, escluso deposito oli/emulsioni (t)	415
Capacità massima di stoccaggio deposito oli/emulsioni (pericolosi) (t)	30,8 (di cui 0,9 t con PCB > 500 ppm)

CMax STOCCAGGIO SITUAZIONE A SEGUITO AMPLIAMENTO

Capacità massima di stoccaggio totale rifiuti non pericolosi (t)	1567
Capacità massima di stoccaggio rifiuti pericolosi, escluso deposito oli/emulsioni (t)	415
Capacità massima di stoccaggio deposito oli/emulsioni (pericolosi) (t) -	86,8 di cui 0,9 t con PCB > 500 ppm)

Specifiche volumi serbatoi

Serbatoio OC: 1 m³, 0,9 t

Serbatoio E: 10 m³, 9,3 t

Serbatoio O: 10 m³, 9,3 t

Serbatoio AL: 10 m³, 9,3 t

Serbatoio N1: 30 m³, 28 t

Serbatoio N2: 30 m³, 28 t

Fusti e cisternette: 2,2 m³, 2t

TABELLA MISCELAZIONI (SITUAZIONE ATTUALE)

	CER	Area di miscelazione (attività R12)	CER in uscita	Operazioni successive	Modalità di deposito
Oli minerali e sintetici	120107*, 131009*, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130307*, 120106*, 120110*	Miscelazione effettuata con travaso direttamente nei serbatoi di stoccaggio	120107*, 130110*, 130111*, 130113*, 130205*, 130206*, 130208*, 130307*, 120106*, 120110*	R13	Serbatoio O, fusti e/o cisternette
Emulsioni oleose	130105*, 130104*, 120109*, 130507*	Miscelazione effettuata con travaso direttamente nei serbatoi di stoccaggio	130105*, 130104*, 120109*	R13	Serbatoio E fusti e/o cisternette

TABELLA MISCELAZIONI (SITUAZIONE A SEGUITO AMPLIAMENTO)

	CER	Area di miscelazione (attività R12)	CER in uscita	Operazioni successive	Modalità di deposito
Oli minerali e sintetici	120107*, 131009*, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130307*, 120106*, 120110*	Miscelazione effettuata con travaso direttamente nei serbatoi di stoccaggio	120107*, 130110*, 130111*, 130113*, 130205*, 130206*, 130208*, 130307*, 120106*, 120110*	R13	Serbatoio O, serbatoio N1, serbatoio N2 (NON in miscelazione con le emulsioni oleose di cui sotto)
Emulsioni oleose	130105*, 130104*, 120109*, 130507*	Miscelazione effettuata con travaso direttamente nei serbatoi di stoccaggio	130105*, 130104*, 120109*	R13	Serbatoio O, serbatoio N1, serbatoio N2 (NON in miscelazione con gli oli minerali e sintetici di cui sopra)

E' vietata la miscelazione degli oli minerali/sintetici con le emulsioni oleose (i serbatoi O, N1, N2 devono pertanto essere utilizzati in maniera distinta)

Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla Società Fermet S.r.l. con nota pervenuta il 22/10/2014, prot. n. 166666 e successiva documentazione integrativa.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato:

- 3.1 le tipologie di rifiuti per le quali la Società Fermet S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di deposito preliminare e recupero (operazioni D15, R4, R12 e R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), sono esclusivamente quelle riportate alla Sezione 2 del presente allegato;
- 3.2 le tipologie di rifiuti, la capacità massima di deposito e di trattamento dei rifiuti autorizzati sono quelle dettagliate alla precedente Sezione 2;
- 3.3 nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.4 dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a:
 - messa in riserva dei rifiuti di origine domestica, conferiti da privati;
 - messa in riserva dei rifiuti conferiti da soggetti diversi;
 - deposito dei rifiuti di cui al punto 3.26);
- 3.5 i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
 - senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 3.6 è ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, in deroga a quanto previsto all'art. 187 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esclusivamente secondo quanto riportato nelle tabelle "Miscelazioni" di cui alla Sezione 2 dell'Allegato, e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 187 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3.7 tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- 3.8 i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- 3.9 tutte le aree interessate dalla messa in riserva e dalla movimentazione dei rifiuti devono

essere accuratamente mantenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne);

- 3.10 lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;
- 3.11 presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;
- 3.12 i codici CER che identificano rifiuti che possono contenere PCB e essere da essi contaminati potranno essere ritirati solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 24/05/1988 n. 216 che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito la Società dovrà tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione attestante le verifiche effettuate per assicurarsi dell'assenza di PCB nei rifiuti ritirati;
- 3.13 nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
- 3.14 i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- 3.15 deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Torino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;
- 3.16 presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi qualora dovuto;
- 3.17 il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 3.18 il conferimento in impianto di **pile ed accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
 - 3.18.1 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
 - 3.18.2 nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse

operazioni di disassemblaggio;

- 3.18.3 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
 - 3.18.4 i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
 - 3.18.5 presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 3.19 in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
- 3.19.1 nelle aree di deposito destinate ai RAEE devono essere mantenute visibilmente separate le apparecchiature classificate speciali non pericolose da quelle pericolose;
 - 3.19.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - 3.19.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - 3.19.4 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero. In particolare, il deposito dei RAEE deve essere effettuato in modo da garantire che le apparecchiature particolarmente fragili (tubi fluorescenti, tubi a raggi catodici, apparecchiature contenenti gas refrigeranti) siano conservate intatte in vista delle successive operazioni di messa in sicurezza o di recupero presso terzi
 - 3.19.5 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature non destinate a disassemblaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
 - 3.19.6 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero
- 3.20 i **rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi** dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;
- 3.21 i rifiuti costituiti da **gas in contenitori a pressione**, di cui al CER 160504*, in fase di movimentazione:
- 3.21.1 devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne

l'integrità e la resistenza

3.21.2 non devono essere sollevati dal cappellotto, né trascinati, né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di trasporto

3.21.3 per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli metallici, o appositi pallets.

3.22 **i rifiuti di cui al CER 160504*, sopra indicati**, in fase di messa in riserva:

3.22.1 non devono essere esposti all'azione dei raggi solari, a temperature superiori a 50°C, a umidità eccessiva né ad agenti chimici corrosivi e non devono essere esposti né raffreddati artificialmente a temperature molto basse

3.22.2 non devono essere posizionati accanto a montacarichi, sotto palchi di passaggio o in presenza di oggetti pesanti

3.22.3 devono essere ubicati in luoghi asciutti, freschi, ben areati e privi di sorgenti di calore quali tubazioni di vapore, radiatori, e comunque lontano da luoghi con rischio d'incendio

3.22.4 è vietato immagazzinare nella medesima area recipienti contenenti gas fra di loro incompatibili

3.22.5 i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità

3.22.6 non è ammessa la riduzione volumetrica

3.23 in relazione ai **rifiuti contenenti PCB** dovranno essere rispettate, inoltre, le seguenti prescrizioni:

3.23.1 i rifiuti contenenti PCB dovranno essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori stagni, atti ad impedire fuoriuscire del contenuto;

3.23.2 dovranno essere adottate le precauzioni e le cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEL, in particolare l'etichettatura dei rifiuti contenenti PCB dovrà essere conforme a quanto indicato nella guida;

3.23.3 dovranno essere adottate idonee misure preventive per evitare perdite e spargimenti nell'ambiente di liquidi contenenti PCB, nonché l'instaurarsi di condizioni a rischio di incendio;

3.23.4 in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza durante le attività di manipolazione in genere di apparecchiature e liquidi isolanti contenenti PCB devono essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale;

3.23.5 deve essere sempre garantita un'adeguata formazione, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali

aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa;

3.23.6 qualora ritirati, deve essere fatta comunicazione semestralmente alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte degli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzati a ricevere i suddetti rifiuti. Nella comunicazione dovranno essere indicate anche le tipologie e le quantità di rifiuti di cui trattasi;

3.23.7 prima di procedere al conferimento dei rifiuti con PCB, dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Torino l'estratto del contratto da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell'impianto di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto;

3.23.8 i rifiuti contenenti PCB possono permanere nell'impianto per la durata massima di sei mesi;

3.24) prescrizioni per la gestione degli **oli usati/emulsioni oleose**:

3.24.1 i rifiuti costituiti dagli oli usati devono essere gestiti secondo quanto previsto dall'art. 216-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3.24.2 la gestione degli oli usati è realizzata anche miscelando gli stessi (nel rispetto delle tabelle di cui alla Sezione 2 e delle successive prescrizioni) in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 179 c, 1, a processi di trattamento diversi tra loro;

3.24.3 è fatto divieto miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;

3.24.4 le modalità di deposito devono ottemperare a quanto previsto dall'allegato C del DM 392/96;

3.24.5 gli sfianti dei serbatoi di stoccaggio degli oli usati ed emulsioni oleose devono essere provvisti di trappole a carbone attivo, che devono essere sostituite con frequenza almeno biennale;

3.25) prescrizioni per la gestione dei **rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati**:

3.25.1 il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da "metalli ferrosi e non ferrosi" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;

3.25.2 le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;

3.25.3 il rifiuto di cui al CER 200140 "Spezzoni di cavo di rame ricoperto" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato e per un quantitativo massimo annuo di 125 t complessivamente provenienti da tali soggetti. Il diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm;

3.25.4 nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora

sprovvisi della guaina di rivestimento;

- 3.25.5 il rifiuto di cui ai CER 200121*, 200135* e 200136 costituiti da “RAEE” possono essere ritirati dalla società per un quantitativo massimo di 200 kg annui complessivamente sui tre CER dal singolo conferitore privato;
- 3.25.6 sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice CER 200140 deve essere specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (rottame ferroso o rottame non ferroso, spezzone di cavo di rame), così come per i CER 200121*, 200135* e 200136 RAEE, di cui va identificata la tipologia;
- 3.25.7 dovranno essere riportati sul suddetto registro tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell’art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; descrizione del rifiuto; luogo di produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;
- 3.25.8 nell’ambito di una stessa tipologia merceologica di rifiuto, devono essere mantenute separate le aree di stoccaggio dei rifiuti di provenienza domestica da quelli di provenienza non domestica;
- 3.26) in materia di **rifiuti metallici di alluminio, ferro e acciaio** :
- 3.26.1 ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto, occorre ottemperare a quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011. Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto dall’ art. 4 del citato Regolamento;
- 3.26.2 la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dell’art. 6 del Regolamento n. 333/2011/UE, rinnovando ogni tre anni la certificazione e trasmettendole in copia all’ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall’ottenimento;
- 3.26.3 soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la cessazione dalla qualifica di rifiuto si considera all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- 3.27) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all’istanza di AIA, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all’oggetto.

Prescrizioni specifiche per le attività di miscelazione

- 3.28) In deroga al divieto imposto dall’art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, nei limiti e nei modi indicati nelle Tabelle Miscelazioni riportate nella Sezione 2 dell’Allegato;
- 3.29) le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

- 3.30) è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a reazioni esotermiche ed in particolare a sviluppo di gas tossici o molesti;
- 3.31) le miscelazioni effettuate devono essere registrate su apposito registro (anche informatico), indicando, relativamente ai rifiuti miscelati, il numero di movimento del registro di carico, i codici CER, i produttori, la data di arrivo, il peso, le classi di rischio ed il riferimento alle analisi e, relativamente alla miscela risultante, il codice CER attribuito, il peso, l'area di stoccaggio ed il numero di movimento del registro di scarico;
- 3.32) deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo;
- 3.33) ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo. Il codice CER attribuito deve essere coerente rispetto ai risultati della caratterizzazione chimica;
- 3.34) le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di recupero finale, cioè che svolgono operazioni codificate da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- 3.35) la partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- 3.36) la miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a recupero e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi;
- 3.37) relativamente alle miscelazioni tra gli oli usati, deve essere rispettato l'ordine di priorità stabilito dal comma 3 dell'art. 216-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 4 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

Impianto di depurazione e scarico in fognatura

4.1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art 208;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4.2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

Gli scarichi industriali della ditta derivano dal lavaggio della carrozzeria esterna degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

I reflui dell'autolavaggio confluiscono nella vasca di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia e, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione, sono quantificati con idoneo misuratore e scaricati in fognatura nera.

4.3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **FERMET s.r.l.**, nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Via Goito n. 5 – NICHELINO (TO)**, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del Gestore dell'impianto (GI), rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (vds. Suballegato 4.a) per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli previsti, in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico, dall'art. 47, punto 4) *Scarichi derivanti da attività connesse ai servizi di trasporto* del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per i quali è fissato il seguente limite:

Tabella 3 allegato 9 al Regolamento		
PARAMETRO	u.m.	LIMITE
Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 700
COD	mg/l	≤ 1.000
BOD ₅	mg/l	≤ 800
Ferro come Fe	mg/l	≤ 300
Tensioattivi totali	mg/l	≤ 20

I valori limite in deroga di cui al presente articolo, potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica di detti limiti sarà tempestivamente comunicata al GI.

Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti. Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso a SMAT S.p.A., per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 - Mantenimento del pozzetto di ispezione

È obbligo del GI mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato 4.c del presente allegato. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo. Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Art. 4 - Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare con frequenza **quinquennale**, il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento ai parametri n **6, 8, 16, 20, 24, 37, 42** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato 4.a alla presente Sezione). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato, **entro sei mesi** dal ricevimento della presente autorizzazione.

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII **con un anticipo di almeno 30 giorni** in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

Art. 5 Monitoraggio sostanze pericolose

Il GI ha l'obbligo di produrre, **con cadenza quinquennale**, una dichiarazione in merito alla presenza, presso l'insediamento e nei reflui scaricati, delle sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), e riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante l' apposito modello (vds. Suballegato 4.b).

Art. 6 Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 7 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni.

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

Suballegato 4.a

Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
Scarico in rete fognaria

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	--	5,5-9,5	27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤2
3	Colore	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	Solfati come (SO ₄)	mg/l	≤1000
4	Odore	--	non deve essere causa di	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	--	Assenti	31	Fluoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Suballegato 4.b

SUBALLEGATO A 3

MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA PARTE TERZA DEL

Denominazione insediamento (sede operativa) _____
 Indirizzo insediamento (sede operativa) _____

N° CAS	Sostanza	Presenza nell'insediamento			Presenza nello scarico	Quantità scaricata (1)		
		Produzione (Kg/anno) (2)	Trasformazione (Kg/anno)	Utilizzo (Kg/anno)		SI/NO	Min (4) (Kg/giorno)	Max (4) (Kg/giorno)


(1) da compilare in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura
 (2) produzione: la sostanza di riferimento rappresenta il prodotto finito oppure un sottoprodotto del ciclo produttivo
 (3) spuntare il quadratino se la presenza della sostanza è stata verificata attraverso analisi dello scarico
 (4) se si dispone di un solo dato compilare la colonna "Max (Kg/giorno)"

NOTE: _____


Si dichiara che le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 1/A ed 1/B dell'allegato 1 e tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per le quali non vengono fornite informazioni non risultano, allo stato della conoscenza attuale, in alcun modo presenti né nell'insediamento produttivo, né allo scarico.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



ALLEGATO n. 2

TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO
03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a)- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- b)- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- c)- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

Sezione 5 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

5.1 Situazioni di emergenza

La società deve provvedere a trasmettere, entro 60 gg dalla data di notifica del presente provvedimento, un **Piano di emergenza**, da adottarsi al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente. Il piano di emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

5.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore

Per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5.3 Cessazione definitiva dell'attività


Il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo un **piano di dismissione** che dovrà essere **inviato** al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione**. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) ed e), il Gestore deve inoltre:


- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.

Sezione 6 - LAY OUT DELL'IMPIANTO

SITUAZIONE ATTUALE



SITUAZIONE FUTURA – Ampliamento deposito oli



Sezione 7 - PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi degli artt. n. 29 sexies comma 6 e n. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore **deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno** al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune sede dell'impianto, una relazione (Report Ambientale) contenente i dati indicati sotto, esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge.

Il Report Ambientale dovrà essere corredato da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.

7.1 Rifiuti

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati:

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato nell'anno solare precedente a quello di invio della relazione medesima;
- quantitativo di ciascun rifiuto in uscita dall'insediamento nell'anno solare precedente a quello di invio;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

7.2 Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito

vasche di contenimento deposito oli: esecuzione, con frequenza annuale di una prova di tenuta idraulica;

serbatoio interrato a doppia camera: verifica mensile sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine con registrazione del dato su apposito registro;

canaline di raccolta sversamenti: ispezione visiva con frequenza mensile e registrazione dell'esito su apposito registro.

7.3 Qualità delle acque a valle del trattamento.

Trasmissione (anche a Smat) di copia dei certificati analitici relativi alle analisi effettuate secondo tempistiche e modalità riportate alla Sezione 4 del presente allegato.

7.4 Aria

Trasmissione ogni due anni del report di sostituzione delle cartucce a carboni attivi in uscita dagli sfiati dei serbatoi oli/emulsioni esausti.

7.5 Energia

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 1. della Scheda D1 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmessa con le integrazioni pervenute in data 4/05/2016 prot. C.M.To n. 55283.

7.6 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3.

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 secondo le frequenze individuate nel Piano di Ispezione di cui alla D.G.R. n. 44-3272 del 09/05/2016, con le modalità ivi indicate.